

# REGOLAMENTO ISSR VICENZA

Approvato dal Consiglio di Facoltà FTTR in data 8 maggio 2026  
e dalla Commissione Episcopale CET in data 12 maggio 2026

## NORME GENERALI DEGLI STUDI

### I. NATURA E FINE

**Art. 1** – L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) *mons. Arnoldo Onisto* di Vicenza è una istituzione accademica ecclesiastica in collegamento a rete con la Facoltà Teologica del Triveneto, come indicato dallo *Statuto*.

Il presente *Regolamento* si ispira alla *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della Congregazione per l’Educazione Cattolica (28 giugno 2008), alla *Nota di ricezione dell’Istruzione* della CEI (30 settembre 2009) e alla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI (29 luglio 2014). Tiene conto, inoltre, del *Regolamento* della Facoltà Teologica del Triveneto.

**Art. 2** – L’ISSR prevede un *curriculum* di studi quinquennale organizzato in due cicli (3+2), corrispondenti a 300 crediti ECTS (180 per il Triennio e 120 per il Biennio). I titoli conseguiti a conclusione degli studi sono il *Baccalaureato in Scienze Religiose* (per il primo ciclo) e la *Licenza in Scienze Religiose* (per il secondo ciclo).

Nel sistema europeo degli studi accademici un credito ECTS equivale a 25 ore e comprende tempo dedicato alle lezioni di insegnamento (7-8 ore su 25), allo studio personale (14-16 ore su 25), all’impegno nell’esame (2-3 su 25).

**Art. 3** – Il Biennio di specializzazione si colloca in continuità accademica con gli studi del Triennio di base e prevede due indirizzi: pedagogico-didattico; pastorale-ministeriale. Al suo interno sono previsti corsi propri e specifici per la preparazione degli Insegnanti di Religione Cattolica, degli operatori pastorali e di coloro che operano in ambito educativo.

**Art. 4** – L’ISSR fa parte del Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose del Triveneto costituito all’interno del Consiglio di Facoltà.

**Art. 5** – L’ISSR ha sede in viale Rodolfi 14/16 – 36100 Vicenza, presso il Centro Diocesano Onisto. Il legale rappresentante è il Direttore.

### II. AUTORITÀ ACCADEMICHE PROPRIE E ORGANISMI COLLEGIALI

*Il Moderatore*

**Art. 6** – Il Moderatore dell’ISSR è il Vescovo di Vicenza, il quale esercita l’autorità di governo a norma dello *Statuto*.

*Il Direttore*

**Art. 7** – Il Direttore è nominato a norma degli artt. 13-14 dello *Statuto*, fra una terna di docenti stabili designata dal Consiglio d’Istituto. Resta in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

**Art. 8** – La procedura di designazione e di nomina del Direttore è la seguente:

- a) il Consiglio d’Istituto designa la terna dei nominativi da proporre al Moderatore, sentito il parere del Collegio Docenti.
- b) Per la designazione della terna hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Istituto, compresi i rappresentanti degli studenti. Ciascun membro elettore esprime un nominativo per la terna che viene presentata al Moderatore con l’indicazione delle preferenze.
- c) Il Moderatore dell’Istituto presenta il candidato scelto al Preside della Facoltà. Il Preside chiede il consenso del Consiglio di Facoltà con votazione segreta.
- d) Ottenuto il parere positivo del Consiglio di Facoltà, il Preside presenta al Gran Cancelliere

il candidato per la nomina, previo il *nulla osta* della Commissione Episcopale.

#### *Il Vicedirettore*

**Art. 9** – Il Vicedirettore, nominato dal Moderatore su proposta del Direttore, coadiuva il Direttore a norma dell'art. 16 dello *Statuto*. Può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

#### *Criteri generali di funzionamento delle autorità accademiche e degli organismi collegiali*

**Art. 10** – Le deliberazioni e le mozioni delle autorità accademiche e degli organismi collegiali sono valide se: gli aventi diritto sono convocati almeno una settimana prima tramite lettera o in forma digitale; i presenti raggiungono la maggioranza degli aventi diritto; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni riguardanti le persone vengono prese a scrutinio segreto. Le deliberazioni del Consiglio devono essere comunicate a tutti i rispettivi membri.

#### *Il Consiglio di Istituto*

**Art. 11** – Il Consiglio di Istituto ha responsabilità diretta e specifica sulla vita dell'ISSR. La sua composizione è quella prevista dallo *Statuto* (art. 17-18).

**Art. 12** – I compiti del Consiglio di Istituto sono stabiliti dallo *Statuto* e dal presente *Regolamento*.

### **III. DOCENTI**

**Art. 13** – I docenti dell'ISSR si dividono in *stabili* (ordinari e straordinari) e *non stabili* (incaricati, assistenti o invitati).

**Art. 14** – Spetta al Gran Cancelliere nominare i docenti stabili dell'ISSR, e conferire o revocare loro la *missio canonica* o la *venia docendi*.

**Art. 15** – La procedura di cooptazione per la nomina dei docenti stabili avviene in stretta collaborazione tra Facoltà e ISSR, nel modo seguente:

- a) Il Consiglio di Istituto verifica i requisiti del docente candidato, chiede il *nullaosta* del Moderatore e prepara il *dossier* di documentazione (*curriculum vitae et operum*, opere e saggi più significativi).
- b) Il Direttore dell'ISSR presenta il candidato alla Commissione della Facoltà costituita:
  - dal preside, che la presiede
  - dal Direttore dell'ISSR
  - da almeno tre docenti stabili della Facoltà o dell'ISSR.
- c) La Commissione designa la terna dei censori per la valutazione delle opere del docente candidato alla stabilità.
- d) La Segreteria dell'ISSR invia ai censori la documentazione da esaminare e raccoglie la loro valutazione scritta da trasmettere al preside della Facoltà. La valutazione deve essere inviata entro 60 giorni in maniera riservata al Direttore dell'ISSR. I censori devono rimanere conosciuti solo dal Direttore e dalla Commissione.
- e) La Commissione valuta i giudizi scritti pervenuti e tramite il preside della Facoltà ne presenta un giudizio sintetico al Consiglio di Facoltà e alla Commissione Episcopale con richiesta di *nulla osta* per la nomina.

**Art. 16** – Spetta al Consiglio di Facoltà della Facoltà Teologica del Triveneto stabilire il numero fisso di posti a docenti stabili ordinari dell'ISSR di Vicenza in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica. Tale numero, non inferiore a cinque, riguarderà preferibilmente ciascuna area di insegnamento: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia Morale-Pastorale, Filosofia,

Scienze umane. La lista dei docenti dovrà essere rivista almeno ogni cinque anni.

**Art. 17** – I docenti stabili straordinari possono divenire docenti stabili ordinari, dopo almeno tre anni di insegnamento facendo richiesta scritta al Direttore dell'ISSR il quale sottoporrà la domanda all'esame della "Commissione per la qualifica dei docenti" della Facoltà Teologica del Triveneto.

**Art. 18** – Prima dell'inizio di ciascun Anno Accademico il Moderatore nomina i docenti non stabili (incaricati e invitati), su presentazione del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, e concede la *missio canonica* o la *venia docendi*, a norma dell'art. 12b dello *Statuto*.

**Art. 19** – Su proposta del Consiglio di Istituto, il Moderatore può, a norma dell'art. 23c dello *Statuto*, incaricare (conferendo la *missio canonica* o la *venia docendi*) ad *quinquennium* un docente non stabile, che abbia già insegnato per cinque anni consecutivamente.

**Art. 20** – Qualunque modifica alla programmazione delle lezioni va preventivamente concordata con il Direttore. Il docente può invitare alla propria lezione un "esperto" su qualche tematica specifica, d'intesa con il Direttore, che può anche approvare un eventuale rimborso spese.

**Art. 21** – I docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio dei Docenti, che viene convocato e presieduto dal Direttore almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, anche su richiesta della maggioranza del Collegio stesso. Partecipa alle riunioni il Segretario con compiti di attuario. Tutti i docenti dell'ISSR fanno parte del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà.

**Art. 22** – Il Collegio dei Docenti elegge due docenti, tra quelli non stabili, rappresentanti in Consiglio d'Istituto con durata biennale, rieleggibili per una volta consecutiva. L'elezione avviene a scrutinio segreto esprimendo due preferenze. Nelle prime due votazioni si richiede la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione si procede al ballottaggio. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età. Se il docente rappresentante decade dalla sua funzione, viene sostituito, fino a conclusione del mandato, dal primo dei non eletti.

**Art. 23** – Per le sessioni degli Esami di Grado, fissate di anno in anno nel Calendario Accademico, i docenti che hanno seguito lavori di Tesi devono presenziare alla discussione dell'Elaborato da parte dei candidati. Ugualmente coloro che annualmente rientrano nelle discipline scelte dal Tesario per la seconda prova dell'esame di Baccalaureato, sono tenuti a dare la loro disponibilità in tutte le sessioni.

#### IV. STUDENTI

**Art. 24** – Sono iscritti come studenti ordinari al ciclo che conduce al *Baccalaureato in Scienze Religiose* coloro che hanno conseguito un titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. Vengono ammessi come studenti ordinari al ciclo che conduce alla *Licenza in Scienze Religiose* coloro che sono in possesso del *Baccalaureato in Scienze Religiose*.

**Art. 25** – Sono iscritti come studenti straordinari coloro che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione al conseguimento dei titoli. Possono frequentare, avendone ottenuta facoltà dal Direttore, tutte le discipline e sostenere i relativi esami secondo quanto stabilito dall'art. 33 dello *Statuto*.

**Art. 26** – Sono iscritti come studenti uditori coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi e di sostenerne i relativi esami. Agli studenti uditori è concesso di frequentare annualmente un massimo di corsi equivalente a non più di 30 ECTS, sostenendone eventualmente i relativi esami. L'iscrizione può avvenire all'inizio dei corsi che si intendono frequentare. Lo studente uditore viene immatricolato, riceve il libretto accademico, può partecipare all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, ma non può essere eletto.

**Art. 27** – Sono iscritti come studenti ospiti coloro che sono già iscritti ad un altro Istituto e ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenere i relativi esami. Essi sono tenuti a presentare richiesta al Direttore dell'Istituto ospitante per l'iscrizione ai corsi con il

*nulla osta* del Direttore del loro ciclo di studi.

**Art. 28** – Ogni anno, gli studenti eleggono – tra gli studenti ordinari – i propri rappresentanti di classe – uno per Triennio e uno per il Biennio – con il compito di proporre al Direttore problemi ed esigenze. Il Direttore può convocare i rappresentanti degli studenti, qualora lo richiedano i problemi connessi con la vita e l'attività dell'ISSR.

**Art. 29** – Si dà facoltà agli studenti di radunarsi in assemblea di classe o generale non più di due volte all'anno, su richiesta dei rappresentanti di corso. L'orario e le modalità dell'assemblea devono venire concordate con il Direttore.

## V. QUESTIONI DI ORDINE DISCIPLINARE

**Art. 30** – Nelle questioni di ordine disciplinare relative alla vita accademica che concernono i docenti, la competenza è del Moderatore. Per quelle che riguardano gli studenti, la competenza è dell'apposita Commissione disciplinare, composta da Direttore, Vicedirettore, delegato del Moderatore. In ogni caso va salvaguardato il diritto alla difesa.

## VI. ISCRIZIONI

**Art. 31** – Gli studenti, all'atto dell'iscrizione, sono tenuti a un colloquio con il Direttore e devono presentare in Segreteria:

- domanda scritta su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti;
- due foto formato tessera, firmate sul retro;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
- permesso di soggiorno per gli studenti di nazionalità non italiana;
- diploma di maturità in copia conforme all'originale;
- lettera di presentazione: per i laici, dichiarazione del proprio parroco o, in casi particolari, di un altro sacerdote, attestante l'idoneità e la possibilità di frequentare l'ISSR; per i religiosi/e la dichiarazione del Superiore Maggiore che autorizza la frequenza ai corsi;
- documentazione di eventuali corsi frequentati (*masters*, lingue, abilitazioni ed altro) e titoli conseguiti (universitari) per eventuali omologazioni;
- documentazione attestante eventuali bisogni educativi speciali.

**Art. 32** – Le domande devono essere presentate entro il termine stabilito nel calendario accademico. Dopo tale termine, altre domande di iscrizione possono essere accettate previo il consenso del Direttore.

**Art. 33** – L'iscrizione agli anni successivi avviene ricompilando un apposito modulo e versando l'importo per la retta accademica. Lo studente per gravi motivi (lavoro, missione all'estero, congedo parentale, infermità gravi personali o di un familiare) può presentare istanza di sospensione per un singolo anno accademico, ripetibile. Nel periodo di sospensione temporanea lo studente non può sostenere esami o prove parziali, non può usufruire dei servizi universitari.

**Art. 34** – Per conseguire il titolo di *Baccalaureato in Scienze Religiose* e di *Licenza in Scienze Religiose* è necessario essere iscritti come *studenti ordinari* rispettivamente almeno per un anno.

**Art. 35** – Lo studente fuori corso versa la quota stabilita di anno in anno dalla Segreteria e può frequentare i corsi che gli mancano per completare il piano di studi previsto e sostenere gli esami dei corsi seguiti.

**Art. 36** – L'esame finale di *Baccalaureato in Scienze Religiose*, per gli studenti straordinari del primo anno della *Licenza in Scienze Religiose*, deve essere sostenuto entro la sessione estiva dell'anno di iscrizione. Coloro che non fossero in grado di conseguire il titolo entro tale scadenza non potranno iscriversi al secondo anno del Biennio specialistico. In tal caso vengono iscritti come studenti fuori corso.

**Art. 37** – La quota di iscrizione o retta accademica (ordinari, straordinari, uditori) dà diritto a sostenere gli esami dei singoli corsi e a sostenere l'esame di grado fino alla sessione ordinaria

invernale successiva all'anno accademico in cui si è stati iscritti. Dopo tale termine lo studente dovrà necessariamente iscriversi come studente fuori corso, corrispondendo i relativi diritti amministrativi.

## VII. RETTA ACCADEMICA

**Art. 38** – All'atto dell'iscrizione gli studenti si impegnano a versare l'importo per la retta accademica fissato di anno in anno dal Consiglio per gli Affari Economici, secondo le modalità indicate dalla Segreteria.

**Art. 39** – Chi non regolarizza la propria posizione secondo le modalità previste non viene considerato iscritto all'ISSR.

**Art. 40** – Gli studenti uditori versano una quota di iscrizione fissata di anno in anno più una quota per ogni corso che intendono frequentare.

**Art. 41** – Gli studenti ospiti sono esentati dai diritti amministrativi di iscrizione e sostengono unicamente le spese legate ai corsi, analogamente agli studenti uditori. Gli studenti ospiti provenienti da altre sedi della Facoltà a rete possono partecipare come ospiti a corsi fino a 6 ECTS senza dover corrispondere rette.

**Art. 42** – Gli studenti iscritti come straordinari al Biennio, corrispondono unicamente la contribuzione alle spese legata al ciclo superiore.

**Art. 43** – Gli studenti corrispondono la retta accademica, entro i termini previsti indicati nell'Annuario accademico e sul sito istituzionale. La rateizzazione è ammessa solo se autorizzata dal Consiglio per gli Affari Economici, su richiesta presentata dallo studente nei termini previsti.

**Art. 44** – Se uno studente non corrisponde la retta accademica, non può usufruire dei servizi universitari. In caso di difficoltà di versamento, lo studente può fare richiesta, entro i termini previsti dall'Annuario accademico, di rateizzazione o di borsa di studio.

**Art. 45** – Gli studenti sono tenuti a versare una quota per le dichiarazioni e i certificati rilasciati dalla Segreteria.

## VIII. FREQUENZA AI CORSI

**Art. 46** – La natura dello studio delle Scienze Religiose richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni. Per questo la frequenza è obbligatoria nelle modalità di seguito indicate:

- a) gli studenti sono tenuti ad essere presenti almeno ai due terzi delle ore complessive di ciascun corso.
- b) Chi non raggiunge il numero di frequenze richieste deve frequentare il corso nei successivi anni accademici.
- c) Anche la frequenza ai corsi seminariali deve essere continuativa e non inferiore ai due terzi. Gli elaborati vanno consegnati in Segreteria entro sei mesi dalla conclusione del seminario.

**Art. 47** – Con riferimento alla *Istruzione per l'applicazione della modalità di insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (13 maggio 2021), all'art. 55 dello *Statuto* e all'art. 43 del *Regolamento FTTR*:

- a) i corsi del primo e secondo ciclo di Scienze religiose possono essere impartiti in forma anche remota fino al 30% del totale degli ECTS dei corsi previsti dal piano di studi. I seminari si svolgono in forma presenziale fisica;
- b) la norma generale della frequenza dei due terzi è calcolata tenendo conto sia delle lezioni in presenza fisica che di quelle in presenza remota;
- c) una percentuale di ECTS superiore al 30% può essere prevista per gli agenti pastorali, i membri di vita contemplativa, persone con particolari difficoltà economiche, sociali o fisiche;
- d) la valutazione degli insegnamenti sarà preferibilmente effettuata in modalità presenziale

fisica.

**Art. 48** – La presenza alle lezioni viene certificata con sistema di rilevamento elettronico da parte del docente, entro il termine di 15 minuti dall’inizio della lezione stessa.

**Art. 49** – La Direzione dispone periodici controlli sulle presenze mediante appello a campione. Lo studente che, a fronte della rilevazione elettronica di presenza, risulta assente senza giusta causa, vede annullate le ore di frequenza dell’intero corso in cui è stata rilevata l’infrazione e non viene ammesso all’esame. In caso di reiterazione, viene deferito alla Consiglio di Istituto per l’assunzione di opportune misure disciplinari.

**Art. 50** – Gli studenti non devono entrare in aula a lezione iniziata e nemmeno uscire prima della sua conclusione. Coloro che sono costretti da seri motivi ad entrare e uscire fuori orario devono avere l’autorizzazione scritta della Direzione.

**Art. 51** – Eventuali deroghe dall’obbligo di frequenza possono essere concesse in via del tutto eccezionale e per motivi gravi solo dal Direttore, presentando richiesta scritta e allegando la debita documentazione. In tal caso, la mancata frequenza verrà comunque integrata con l’assegnazione da parte del docente di materiale supplementare per lo studio personalizzato.

## IX. OMOLOGAZIONI

**Art. 52** – È possibile chiedere alla Direzione l’omologazione di corsi ed esami sostenuti presso Università, Facoltà e Istituti Teologici, purché questi corrispondano sostanzialmente a quelli dell’ISSR per numero di ore, programmi e idoneità dei docenti.

**Art. 53** – I voti dei corsi omologati non vengono computati nella media finale.

**Art. 54** – Se il numero dei crediti omologati equivale o è superiore a 35 ECTS, si dà la possibilità di iscriversi agli anni successivi, fatte salve le necessarie integrazioni.

**Art. 55** – Lo studente che ha ottenuto omologazioni può fare domanda al Direttore di essere ammesso alla frequenza di corsi dell’anno successivo a quello in cui è iscritto.

**Art. 56** – Non è consentito essere ammessi al conseguimento del titolo di *Baccalaureato* o di *Licenza in Scienze Religiose* solo sulla base di omologazione di corsi frequentati altrove. Si richiede allo studente la frequenza di un numero di corsi interni all’ISSR pari ad almeno a 35 ECTS.

**Art. 57** – Le richieste di omologazione vanno presentate entro e non oltre il 15 ottobre. Dopo tale termine è consentito richiedere omologazione soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso Università, Facoltà e Istituti teologici.

## X. ESAMI

**Art. 58** – Sono previste tre sessioni ordinarie di esami:

- la sessione invernale, alla fine del primo semestre;
- la sessione estiva, alla fine del secondo semestre;
- la sessione autunnale, durante il mese di settembre.

Sono previste inoltre due sessioni *straordinarie* di esami, fissate di anno in anno nel calendario accademico.

**Art. 59** – Nelle tre sessioni *ordinarie* ciascun docente è tenuto a fissare almeno due appelli d’esame all’interno della stessa sessione, opportunamente distanziati, indicando eventualmente il numero massimo di studenti che esamina. Il docente è tenuto in ogni caso a garantire un numero di appelli congruo al numero di studenti presenti nei corsi tenuti.

**Art. 60** – Nelle due sessioni *straordinarie* il docente si rende disponibile per gli esami di tutti coloro che desiderano iscriversi; gli studenti possono sostenere un solo esame. Gli studenti fuori corso possono sostenere due esami.

**Art. 61** – L’esame di un corso può essere sostenuto a partire dalla sessione immediatamente successiva al termine del corso stesso.

**Art. 62** – L’orario e il luogo degli esami viene fissato e opportunamente notificato dalla Segreteria.

**Art. 63** – La domanda di iscrizione ad ogni singolo esame viene accettata a condizione di:

- a) essere in regola con le norme di iscrizione e con il versamento della retta accademica;
- b) aver frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso.

**Art. 64** – La domanda di iscrizione agli esami deve essere presentata entro il termine previsto dal calendario accademico e comunque non oltre i tre giorni antecedenti la data dell’appello.

**Art. 65** – Si concede la facoltà di ritirarsi dall’esame facendo richiesta alla Segreteria fino a tre giorni solari antecedenti l’esame.

**Art. 66** – Qualora non si ottemperi a quanto sopra prescritto o non ci si presenti all’esame, si perde il diritto di sostenerlo nella successiva sessione.

**Art. 67** – Gli esami di: *Temi di storia della filosofia – Introduzione generale alla S. Scrittura – Teologia fondamentale – Morale fondamentale* devono essere sostenuti con esito positivo, prima di poter affrontare quelli successivi delle medesime discipline.

**Art. 68** – L’esame può essere previsto dal docente sia in forma orale che scritta e/o mista secondo la modalità che il docente è tenuto ad indicare all’inizio del corso. Lo studente che attesti con documentazione, all’atto dell’iscrizione, di rientrare nel quadro dei “bisogni educativi speciali”, può concordare con la Direzione e la Segreteria modalità di esame adeguate, sentito il docente interessato.

**Art. 69** – A conclusione dell’esame il docente annota sul verbale digitale la data, il voto e gli argomenti sui quali ha verificato la preparazione dello studente. Nel libretto accademico il docente riporta il titolo della disciplina, il voto, la data e la firma. Nel caso di studenti che non hanno il libretto, il docente annota solo i dati sul verbale.

**Art. 70** – Il voto viene espresso in trentesimi secondo il seguente significato:

- 1-17 non approvato
- 18-19 sufficiente (*probatus*)
- 20-22 discreto (*bene probatus*)
- 23-25 buono (*cum laude*)
- 26-28 molto buono (*magna cum laude*)
- 29-30 con lode ottimo (*summa cum laude*)

Il voto ha valore giuridico solo se vidimato dalla Segreteria.

**Art. 71** – È concesso allo studente di ritirarsi durante l’esame o di rifiutare il voto. In questi casi il docente seleziona sul verbale “ritirato”. Se la prova è valutata non sufficiente il docente seleziona sul verbale “non approvato”.

**Art. 72** – Coloro che non hanno ottenuto una valutazione positiva, che si sono ritirati dall’esame o che hanno rifiutato il voto, possono ripetere l’esame a partire dalla sessione successiva. Non è consentito ripetere l’esame nella stessa sessione.

**Art. 73** – Nel caso di esame orale lo studente accetta o rifiuta il voto alla fine dell’esame, nel caso di esame scritto entro 15 giorni dalla comunicazione dei risultati. Nel caso il voto venga accettato, non è più possibile rifiutarlo successivamente.

**Art. 74** – Gli elaborati vanno consegnati in segreteria entro l’ultimo giorno di ogni sessione di esami, sia ordinaria che straordinaria. I voti vengono registrati nella sessione di esami immediatamente successiva.

**Art. 75** – Per quanto riguarda gli esami e il conseguimento dei titoli, l’anno accademico termina con la sessione invernale dell’anno successivo a quello in cui si sono frequentati i corsi.

**Art. 76** – I docenti che terminano l’insegnamento presso l’ISSR sono tenuti ad essere presenti agli appelli di esame del proprio corso fino alla sessione invernale dell’anno accademico successivo a quello in cui si è svolto il corso. Successivamente gli studenti sono tenuti a sostenere l’esame con il docente eventualmente subentrato nel corso.

**Art. 77** – Previa iscrizione annuale, gli studenti possono sostenere gli esami mancanti entro cinque anni dalla fine del corso. Dopo i cinque anni, per sostenere gli esami mancanti è necessario

frequentare nuovamente i corsi relativi.

**Art. 78** – La validità degli esami per conseguire il titolo è di dieci anni.

### **XI. BIENNIO SPECIALISTICO**

**Art. 79** – Nel Biennio di specializzazione sono previsti, dal piano generale degli studi, due indirizzi:

- *l'indirizzo pedagogico-didattico,*
- *l'indirizzo pastorale-ministeriale.*

All'atto di iscrizione al Biennio specialistico gli studenti devono indicare quale indirizzo intendono scegliere. Si possono iscrivere al Biennio specialistico gli studenti che hanno conseguito il *Baccalaureato in Scienze Religiose* ottenendo la media almeno di 24/30.

**Art. 80** – L'iscrizione al primo anno della *Licenza in Scienze Religiose* – senza aver conseguito il titolo di *Baccalaureato* – avviene come studente straordinario solo per gli studenti che non devono sostenere più di cinque esami del Triennio oltre all'Elaborato scritto e all'esame finale di *Baccalaureato*.

L'esame di *Baccalaureato* per gli studenti iscritti come straordinari al primo anno del Biennio deve essere sostenuto entro la sessione di giugno. Coloro che non fossero in grado di conseguire il titolo entro tale scadenza non possono iscriversi al secondo anno del Biennio specialistico ma solo frequentare come uditori alcuni corsi indicati dalla Direzione.

**Art. 81** – Per il conseguimento della *Licenza in Scienze Religiose* si richiede la frequenza di tutti i corsi caratterizzanti uno dei due indirizzi e il superamento dei rispettivi esami.

**Art. 82** – Il piano degli studi del Biennio oltre ai corsi istituzionali prevede la frequenza di corsi seminariali, di corsi complementari e del tirocinio.

**Art. 83** – I corsi seminariali hanno la finalità di abilitare lo studente alla ricerca, alla esposizione e alla produzione di un elaborato scritto. La scelta dei seminari non è determinata dalla scelta dell'indirizzo. I seminari possono servire da avvio per la stesura finale della Tesi. La valutazione dei corsi seminariali terrà conto della qualità dell'elaborato, della forma della sua presentazione orale e della partecipazione attiva agli incontri del seminario stesso.

**Art. 84** – I corsi complementari, proposti annualmente nell'offerta formativa, consentono allo studente di arricchire la propria formazione approfondendo percorsi consoni ai suoi interessi culturali.

**Art. 85** - Nel Biennio vanno frequentati almeno quattro corsi seminariali, per un totale di almeno 20 ECTS, e almeno due corsi complementari, per un totale di almeno 6 ECTS.

**Art. 86** – Sono previste, nel Biennio specialistico, 175 ore di tirocinio. Esso consiste in attività svolte in ambito professionale (didattico o pastorale), seguite e coordinate da un *tutor* dell'Istituto e da un referente dell'ambito scelto. Alla fine del tirocinio il *tutor* e il referente daranno una valutazione. Il tirocinio è previsto per chi ha conseguito il *Baccalaureato in Scienze Religiose*.

### **NORME SUL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE”**

**Art. 87** – Possono accedere all'esame finale per conseguire il titolo di *Baccalaureato in Scienze Religiose* gli studenti ordinari che hanno completato i primi tre anni del *curriculum* di studi.

**Art. 88** – I requisiti per il conseguimento del titolo di *Baccalaureato in Scienze Religiose* sono:

- aver superato le verifiche di profitto prescritte, con esito positivo;
- attestare la conoscenza di una lingua straniera moderna;
- aver composto un Elaborato scritto, secondo le norme metodologiche;
- aver superato con esito positivo l'esame finale sintetico.

**Elaborato scritto**

**Art. 89** – L’Elaborato deve dimostrare nel candidato la capacità di istruire l’argomento affrontato, la conoscenza dello stesso, la capacità di impostare un percorso di ricerca scientifica, l’utilizzo di una metodologia corretta.

**Art. 90** – A partire dal secondo semestre del terzo anno, lo studente sceglie il Relatore dell’Elaborato scritto tra i docenti dell’Istituto, con il permesso del Direttore. L’argomento, il cui carattere deve corrispondere al piano di studi del Triennio, viene scelto dal candidato d’intesa con il docente che lo guida.

**Art. 91** – Il titolo e lo schema dell’Elaborato – corredati da una bibliografia essenziale – con l’approvazione del Docente che ne segue la direzione, devono essere comunicati in Segreteria, su una scheda apposita, entro un anno dalla conclusione dei corsi del Triennio. La scheda sarà controfirmata dal Direttore.

Il candidato ha disponibilità del titolo depositato in Segreteria per quattro anni, al termine dei quali, se non avrà discusso l’Elaborato, potrà essere scelto da un altro candidato.

**Art. 92** – L’Elaborato consiste in un lavoro non inferiore alle 50.000 e non superiore alle 70.000 battute spazi inclusi (bibliografia e indici esclusi), redatto secondo le norme redazionali fornite dalla Segreteria.

**Art. 93** – L’Elaborato va consegnato in duplice copia almeno 30 giorni prima della sessione di laurea alla Segreteria, la quale fornirà al Docente Relatore copia dell’Elaborato e relativa scheda di valutazione.

**Art. 94** – La valutazione positiva dell’Elaborato dà diritto allo studente di accedere all’esame finale; in caso contrario, il candidato deve rivedere il testo secondo le indicazioni del relatore.

### **Esame finale di Baccalaureato**

**Art. 95** – L’esame finale per il conseguimento della *Baccalaureato in Scienze Religiose* si tiene in tre sessioni annuali: invernale, estiva, autunnale.

**Art. 96** – L’esame finale è pubblico e viene sostenuto davanti ad una Commissione composta da tre docenti dell’ISSR: il docente che ha seguito l’Elaborato scritto, un altro docente, un presidente nominato dal Direttore.

**Art. 97** – L’esame finale comprende due colloqui in un’unica seduta:

- discussione sulla tesi a cui appartiene l’argomento dell’Elaborato scritto;
- approfondimento monografico di una delle cinque tesi indicate dalla Direzione.

**Art. 98** – L’iscrizione all’esame finale avviene presentando in Segreteria:

- l’apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti;
- l’Elaborato scritto in due copie;
- la dichiarazione di originalità dell’Elaborato inserita in ognuna delle copie;
- il file dell’Elaborato in formato *word* per l’archiviazione e le verifiche antiplagio;
- la dichiarazione di deposito nell’archivio digitale *ThesisFTTR*;
- la dichiarazione per il deposito di copia della Tesi in biblioteca;
- il libretto accademico;
- l’attestazione del versamento della quota fissata.

**Art. 99** – Il giorno in cui si svolge l’esame finale, l’orario la composizione della Commissione vengono comunicati un mese prima dell’esame dalla Segreteria.

### **Valutazione e conferimento del titolo di *Baccalaureato in Scienze Religiose***

**Art. 100** – Il superamento dell’esame comprensivo dà diritto al titolo accademico di *Baccalaureato in Scienze Religiose*.

La valutazione viene espressa in trentesimi facendo media;

- dei voti degli esami (influyente per il 60%);
- della valutazione dell’Elaborato scritto (influyente per il 20%);
- della valutazione dell’esame comprensivo (influyente per il 20%).

**Art. 101** – Il risultato delle valutazioni parziali non viene arrotondato, ma indicato con due decimali. La valutazione finale viene arrotondata in eccesso quando i due decimali del voto raggiungono lo 0,50, in difetto nel caso contrario.

**Art. 102** – Il Titolo accademico di *Baccalaureato in Scienze Religiose* viene conferito dalla Facoltà Teologica del Triveneto.

### **NORME SUL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE”**

**Art. 103** – Possono conseguire il titolo di *Licenza in Scienze Religiose* gli studenti ordinari che hanno completato il Biennio di specializzazione.

**Art. 104** – I requisiti per il conseguimento della *Licenza in Scienze Religiose* sono:

- aver superato le verifiche di profitto prescritte, con esito positivo;
- attestare la conoscenza di due lingue straniere moderne; la prima è quella attestata dal diploma di Scuola Superiore di secondo grado; la seconda lingua, diversa dalla prima, non può essere inferiore al livello B1 e va dimostrata con attestato di frequenza con profitto positivo o tramite la partecipazione ai corsi di lingua periodicamente organizzati dall’Istituto;
- aver composto una Tesi scritta;
- aver superato con esito positivo l’esame finale (pubblica discussione della Tesi).

#### **Tesi**

**Art. 105** – Per accedere all’esame finale di *Licenza in Scienze Religiose* è richiesta la preparazione di una Tesi scritta a carattere interdisciplinare che attesti la competenza maturata nel corso degli studi. La Tesi dovrà dimostrare padronanza dell’argomento scelto, capacità di una sua corretta impostazione, possesso delle principali convenzioni scientifiche, conoscenza della letteratura in proposito.

**Art. 106** – La Tesi scritta deve essere inedita, e comunque non presentata per il conseguimento del titolo di *Baccalaureato* o di altri gradi accademici, ecclesiastici o civili.

Tale esercitazione deve consistere in una Tesi non inferiore alle 100.000 battute spazi inclusi, secondo le indicazioni metodologiche della Facoltà, bibliografia e indici esclusi.

**Art. 107** – Lo studente sceglie, con l’approvazione del Direttore, nel corso del Biennio, un Docente tra quelli dell’Istituto come relatore. Il Docente si impegna a seguire il candidato nella scelta dell’argomento e nella stesura della Tesi. Il Docente può liberamente accettare o rifiutare l’incarico, sulla base delle sue competenze e disponibilità.

**Art. 108** – Lo studente compila l’apposita scheda rilasciata dalla Segreteria nella quale presenta uno schema ragionato dell’argomento che intende affrontare, corredato da bibliografia essenziale e controfirmata dal docente scelto. Lo studente è quindi tenuto a presentare lo schema della Tesi entro le date previste dal calendario accademico. Tale scheda, alla presenza del Docente relatore, viene discussa dalla Commissione per la valutazione delle Tesi la quale, fatte le debite osservazioni, approva lo schema e indica il Docente Correlatore. Il docente correlatore viene interpellato dopo l’approvazione della Commissione e in fase conclusiva della Tesi per verificare il recepimento delle indicazioni iniziali.

**Art. 109** – Il candidato ha disponibilità del titolo depositato in Segreteria per cinque anni, al termine dei quali il titolo potrà essere scelto da un altro candidato.

**Art. 110** – La Tesi va consegnata in Segreteria in tre copie almeno 30 giorni prima della sessione di laurea. La Segreteria consegnerà al Relatore e al Correlatore copia della Tesi e modulo per la valutazione. Spetta alla Segreteria fare la media delle due valutazioni.

**Art. 111** – Nel caso in cui la valutazione della Tesi scritta sia negativa, il candidato perde il diritto di sostenere l’esame orale ed è tenuto a rivedere il testo secondo le indicazioni del Relatore e del Correlatore.

## **Esame finale di Licenza**

**Art. 112** – L'esame finale consiste nella discussione pubblica dell'Elaborato scritto alla presenza di una Commissione composta dal Docente Relatore, dal Docente Correlatore e dal Presidente della Commissione. Il candidato illustra i risultati della ricerca collocandoli nell'area di attinenza dell'argomento affrontato e risponde alle domande della Commissione inerenti la Tesi e l'area interessata dalla stessa.

**Art. 113** – L'iscrizione alla discussione finale avviene presentando in Segreteria:

- l'apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti;
- la Tesi scritta in tre copie;
- la dichiarazione di originalità della Tesi inserita in ciascuna delle copie;
- il file della Tesi in formato *.word* per l'archiviazione e le verifiche antiplagio;
- la dichiarazione di deposito nell'archivio digitale *ThesisFTTR*;
- la dichiarazione per il deposito di una copia della Tesi in biblioteca;
- il libretto accademico;
- l'attestazione del versamento della quota fissata.

**Art. 114** – Al termine dell'esame la Commissione esprime la valutazione della difesa in trentesimi. Questa farà media con i voti degli esami dei corsi del Biennio e con le valutazioni della Tesi formulate dal relatore e dal correlatore. La votazione complessiva finale è espressa in trentesimi.

**Art. 115** – L'esame si può sostenere in una delle tre sessioni annuali: invernale, estiva, autunnale. La data dell'esame viene indicata al Candidato dalla Segreteria.

**Art. 116** – Al termine dell'esame, dopo una breve pausa, la Commissione esprime la sua valutazione in trentesimi.

## **Valutazione e conferimento del titolo di *Licenza in Scienze Religiose***

**Art. 117** – Il superamento dell'esame comprensivo di "Licenza" dà diritto al titolo accademico di *Licenza in Scienze Religiose*.

**Art. 118** – La valutazione viene espressa in trentesimi facendo media:

- dei voti degli esami (influyente per il 40%);
- della valutazione della Tesi (influyente per il 40%);
- della valutazione della discussione della Tesi (influyente per il 20%).

**Art. 119** – Il risultato delle valutazioni parziali non viene arrotondato, ma indicato con due decimali. La valutazione finale viene arrotondata in eccesso quando i due decimali del voto raggiungono lo 0,50, in difetto nel caso contrario.

**Art. 120** – Il titolo accademico di *Licenza in Scienze Religiose* viene conferito dalla Facoltà Teologica del Triveneto.